



# COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 25/02/2019

**OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18:30, in Bonarcado e nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta O P di Prima, nelle persone dei Sigg.

<b>Pinna Francesco</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Pippia Loredana</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Mura Raimondo</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Pes Giovanni</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Sanna Mariangela</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>A</b>
<b>Ortu Ivana</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Sassu Michele</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Piras Mario</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>A</b>
<b>Delogu Salvatore</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>A</b>
<b>Sanna Antonella</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Madeddu Emanuela</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>A</b>
<b>Piredda Stefania</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Piras Salvatore</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>

risultano presenti n.9 e assenti n. 4

Assiste il Segretario Comunale Matteo Manca

Presiede l'adunanza il Sign. Francesco Pinna in qualità di Sindaco

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'intervento del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27/12/2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

DATO ATTO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

DATO ATTO che questo Comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARSU quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

RICHIAMATI i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

EVIDENZIATO come la disciplina della TARI contenuta nella Legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);

**b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);**

ATTESO, in particolare, che il D.L. 06/03/2014, n.16, convertito in Legge n.68/2014, ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai

minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);

- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

RICHIAMATO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;**
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;**

RICHIAMATO l'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014, convertito in Legge n. 80/2014, il quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 ha ridotto la TARI al 33,33% sull'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto **da cittadini residenti all'estero, già pensionati nei paesi di residenza**, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29/09/2014 con la quale si approva il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28 marzo 2017 con la quale il "*Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)*", approvato dal Consiglio comunale con atto n. 20 del 29.9.2014, viene integrato come segue:

#### **articolo 21BIS "RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO"**

1. *A decorrere dall'anno 2017 la TARI è ridotta del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a patto che l'alloggio non venga ceduto in locazione o comodato, da parte di contribuenti residenti in Italia, ma al di fuori del territorio regionale;*
2. *La riduzione tariffaria si applica a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.*

*Dal 1° gennaio 2015 è altresì ridotta al 33,33% (riduzione di 2/3) la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o comodato*

CONSIDERATO che si intende prevedere, nell'ambito delle riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso di cui al comma 659 dell'articolo 1 della legge 147/2013, una particolare riduzione del 15% per le abitazioni con unico occupante riservata ai residenti in questo Comune, nonché aumentare la percentuale di riduzione dal 20% al 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di contribuenti residenti in Italia e all'Estero, allargando così la platea dei beneficiari di tale riduzione, già limitata nella precedente formulazione ai residenti fuori dal territorio regionale;

RITENUTO necessario, con la presente deliberazione, integrare il suddetto regolamento mediante **l'inserimento del comma 4 all'articolo 21 BIS "RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO"**, al fine di prevedere la riduzione per le abitazioni con unico occupante, **nonché modificare il comma 1 del medesimo articolo 21 bis, relativamente all'entità della riduzione e alla platea dei beneficiari della riduzione per le abitazioni tenute a disposizione da parte di contribuenti residenti in Italia e all'estero;**

VISTO lo schema di regolamento integrato e modificato come segue in relazione all'articolo 21 bis, predisposto dal competente ufficio comunale:

## **ART. 21BIS RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. *A decorrere dall'anno 2019 la TARI è ridotta del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a patto che l'alloggio non venga ceduto in locazione o comodato, da parte di contribuenti residenti in Italia o all'estero;*
2. *La riduzione tariffaria si applica a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.*
3. *Dal 1° gennaio 2015 è altresì ridotta al 33,33% (riduzione di 2/3) la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o comodato.*
4. *Dal 2019 la Tari è ridotta del 15% per le abitazioni con unico occupante che dovrà essere residente nel Comune di Bonarcado. Tale riduzione compete a richiesta dell'interessato o da dichiarazione iniziale come al punto 2.*

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 2/02/2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;**

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 27/02/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni e integrazioni;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 2 in data 20/02/2019, pervenuto al protocollo del Comune in data 20/02/2019 al n. 939, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del Decreto Lgs. n.267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto Legge 10/10/ 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012), che si allega al presente atto (allegato 2);

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.*” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la proposta di emendamento, che si allega in copia, della minoranza che propone di tenere invariate le riduzioni stabilite nel 2018;

si propone la votazione:

Minoranza favorevole

Maggioranza contraria;

SOTTOPOSTA ai voti la proposta del Sindaco, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

favorevoli 6

astenuti 3 (Sanna, Piredda e Piras S.)

#### DELIBERA

Di integrare e modificare come segue l’articolo 21 bis del “*Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)*”, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 20 del 29.9.2014, già modificato con atto n. 10 del 28.03.2017:

#### **“ART. 21BIS RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO**

1. *A decorrere dall’anno 2019 la TARI è ridotta del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a patto che l’alloggio non venga ceduto in locazione o comodato, da parte di contribuenti **residenti in Italia o all’estero**;*
2. *La riduzione tariffaria si applica a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull’apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.*
3. *Dal 1° gennaio 2015 è altresì ridotta al 33,33% (riduzione di 2/3) la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o comodato.*
4. ***Dal 2019 la Tari è ridotta del 15% per le abitazioni con unico occupante, che dovrà essere residente nel Comune di Bonarcado. Tale riduzione compete a richiesta dell’interessato o da dichiarazione iniziale come al punto 2.”***

Di allegare il Regolamento al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Di allegare il parere del revisore dei Conti (allegato 2);

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 2011, convertito in Legge n. 214/2011;

Di pubblicare il presente regolamento modificato nei termini suindicati:

- sul sito internet del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

Di dichiarare con votazione favorevoli 6 e astenuti 3(Sanna, Piredda e Piras S.)la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20/02/2019

Il Responsabile  
**F.to Francesca Piras**

---

PARERE: parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 20/02/2019

Il Responsabile Servizi Finanziari  
**F.to Francesca Piras**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Francesco Pinna

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Matteo Manca

---

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 01/03/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 01/03/2019

IL SEGRETARIO  
F.to Matteo Manca

---

---

Copia conforme all'originale

Li, 01/03/2019

---



**COMUNE DI BONARCADO**

(Provincia di OR)

# **Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29.09.2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 28.03.2017



# **INDICE**

**ARTICOLO 1**  
**Presupposto**

**ARTICOLO 2**  
**Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani**

**ARTICOLO 3**  
**Soggetti passivi**

**ARTICOLO 4**  
**Locali ed aree scoperte soggetti al tributo**

**ARTICOLO 5**  
**Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

**ARTICOLO 6**  
**Determinazione della superficie tassabile**

**ARTICOLO 7**  
**Locali ed aree non utilizzate**

**ARTICOLO 8**  
**Locali in multiproprietà**

**ARTICOLO 9**  
**Determinazione della tariffa del tributo**

**ARTICOLO 10**  
**istituzioni scolastiche statali**

**ARTICOLO 11**  
**Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

**ARTICOLO 12**  
**Piano Finanziario**

**ARTICOLO 13**  
**Articolazione delle tariffe del tributo**

**ARTICOLO 14**  
**Tariffe per le utenze domestiche e non domestiche**

**ARTICOLO 15**  
**Categorie tariffarie**

**ARTICOLO 16**  
**Classificazione delle utenze non domestiche**

**ARTICOLO 17**  
**Obbligazione tributaria**

**ARTICOLO 18**  
**Mancato svolgimento del servizio**

**ARTICOLO 19**  
**Zone servite**

**ARTICOLO 20**  
**Tributo Giornaliero**

**ARTICOLO 21**  
**Riduzioni tariffarie per smaltimento in proprio dei tributi**

**ARTICOLO 21BIS**  
**Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

**ARTICOLO 22**  
**Tributo Provinciale**

**ARTICOLO 23**  
**Riscossione**

**ARTICOLO 24**  
**Funzionario responsabile**

**ARTICOLO 25**  
**Verifiche ed accertamenti**

**ARTICOLO 26**  
**Sanzioni ed interessi**

**ARTICOLO 27**  
**Riscossione coattiva**

**ARTICOLO 28**  
**Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni**

**ARTICOLO 29**  
**Trattamento dei dati personali**

**ARTICOLO 30**  
**Norma di rinvio**

**ARTICOLO 31**  
**Entrata in vigore e norme finali**

**DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**ART. 1 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento. A tal fine si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chisi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

A) Ai fini dell'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

## ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### ART. 4 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali di cui al seguente art. 5, a loro volta assoggettati al prelievo.

#### ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

#### ART. 6

##### DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante lettera.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.

#### ART. 7 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. Il tributo è dovuto anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

1. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

2. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

#### ART. 8 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 13 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11  
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. **Limitatamente al periodo transitorio 2014/2015 introdotto con la legge 68/2014 che modifica il comma 660 della L.147/2013 la copertura della percentuale dei costi non coperti dal gettito è assicurata attraverso autorizzazioni di spesa derivanti da Entrate diverse del Comune.**
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili,.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Le tariffe vengono determinate dal Consiglio Comunale conformemente al Piano Finanziario adottato
4. Il piano finanziario comprende i costi di gestione e di investimento per i rifiuti;
5. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
2. Metodi di calcolo delle tariffe: **metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti**

ART.14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

**1. Opzione metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti sulla base delle modifiche introdotte al suddetto comma 652 con la legge 68/2014 di conversione del decreto legge n.16 del 6 marzo 2014 il Comune differenzia le tariffe tra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto per entrambi dei metri quadrati delle abitazioni e , per le utenze non domestiche, che sono state accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, differenzia le tariffe per attività economica in ottemperanza al principio chi inquina paga, sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;**

#### ART. 15 CATEGORIE TARIFFARIE

Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

#### ART. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria



corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

#### ART. 17

### OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo entro il termine di tre anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

#### ART. 18

### MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

#### ART. 19 ZONE SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale urbane e rurali incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

## ART. 20 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 80 % (massimo 100%) oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## ART.21 RIDUZIONI TARIFFARIE PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DEI RIFIUTI

1. E' accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati agli urbani che non rientrano nel servizio di raccolta differenziata pubblica.
2. La riduzione è concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

## ART. 21BIS RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. *A decorrere dall'anno 2019 la TARI è ridotta del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a patto che l'alloggio non venga ceduto in locazione o comodato, da parte di contribuenti residenti in Italia o all'estero;*
2. *La riduzione tariffaria si applica a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.*
3. *Dal 1° gennaio 2015 è altresì ridotta al 33,33% (riduzione di 2/3) la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o comodato.*
4. *Dal 2019 la Tari è ridotta del 15% per le abitazioni con unico occupante che dovrà essere residente nel Comune di Bonarcado. Tale riduzione compete a richiesta dell'interessato o da dichiarazione iniziale come al punto 2.*

## ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## ART. 23 RISCOSSIONE

2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato **in tre (\*\*)** rate bimestrali consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del comune. E' consentito il pagamento in unica soluzione **entro la data di scadenza della prima rata di ciascun anno. (\*\*)**

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale **risulta inferiore a euro 6,00**. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come da successivo art.25, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

**(\*\*) comma così modificato dalla deliberazione di C.C. n. 10 del 28.03.2017**

ART. 24  
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 25 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la

IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (altre modalità).

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### ART. 26 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

#### ART. 27 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

#### ART. 28 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

le dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento, sono applicate per un massimo di quattro rate e per importi superiori ad € 1.000,0, saranno valutati singolarmente con apposito atto secondo le disposizioni normative vigenti,

#### ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### ART. 30 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

## ART. 31 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011.
3. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<b>Cat.</b>	<b>SOTTOCATEGORIE</b>	<b>Descrizione</b>
A	1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
	2	Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
	3	Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre
	4	Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine, pese pubbliche
	5	Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie (uffici agenzie studi professionali)
B	1	Distributori di carburanti, parcheggi, circoli sportivi e ricreativi
C	1	Attività commerciali all'ingrosso, mostre autosaloni, autoservizi, autorimesse
	2	Attività ricettivo-alberghiere
	3	Colleggi, case di cura, convivenze, case di riposo
	4	Attività di produzione artigianale o industriale
	5	Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
	6	Attività artigianali di servizio
D	1	Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, bar caffè, fast food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie
	2	Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili

## Consiglio Comunale 25 Febbraio 2019

### Modifica ed integrazione del Regolamento per la disciplina della TARI

I sottoscritti consiglieri comunali, Antonella Sanna e Stefania Piredda, considerato che, relativamente alla disciplina della TARI,

- il costo della TARI nel Comune di Bonarcado viene determinato sulla base dei metri quadri dei fabbricati (abitazioni, attività commerciali ecc.), senza tener conto del numero degli occupanti per le abitazioni e di altre variabili per le utenze non domestiche quali negozi, uffici ecc..

- il costo per la gestione del servizio per il 2019 è di 159.004 euro, ed è inferiore al costo del 2018 di 167.877,00 euro;

- nel 2018 per la copertura del servizio, si è provveduto ad aumentare le tariffe a tutti gli utenti Bonarcadesi del 12% (per le abitazioni da 1,29 a 1,44 a mq e per le attività produttive da 3,23 a 3,62 al mq );

propongono

di tenere invariate le riduzioni stabilite nel 2018 (che sono quindi già in vigore) e di gestire la minore spesa del servizio prevista per il 2019, riducendo i costi a mq, sia per le abitazioni che per le utenze non domestiche (quali attività produttive e di servizi).

In questo modo, così come l'anno scorso la maggiore spesa è stata ripartita tra tutti gli utenti, allo stesso modo, quest'anno, da questo risparmio potrebbero trarne beneficio tutti i Bonarcadesi indistintamente.

*Antonella Sanna*  
*Stefania Piredda*